

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1856 del 13/04/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n.1
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1922 del 13/04/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno tredici APRILE 2023 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. AGGIORNAMENTO Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n.1

LA DIRIGENTE

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SO.F.TER. S.p.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1”*, rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/2016 con Atto Prot. Com.le 18537, come successivamente aggiornata e volturata in favore di CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L.;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai di cui all'art.269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B “RECUPERO RIFIUTI”, l'iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO C e Relativa Planimetria “SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI”, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- all'ALLEGATO D “IMPATTO ACUSTICO”, il Nulla osta acustico art. 8 comma 6 L.447/1995.

Vista la domanda presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 01/02/2023, acquisita al Prot. Com.le 14450 e da Arpae al PG/2023/20532, da CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L. con sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale sopraccitata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- impatto acustico.

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 26808 del 03/03/2023, acquisita da Arpae al PG/2023/38257, formulata dal SUAP del Comune di Forlì ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Considerato che in data 08/03/2023, la Ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 29407 e da Arpae al PG/2023/42189;

Dato atto delle seguenti conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sotto riportati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.- Rapporto istruttorio acquisito in data 06/04/2023, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO A;
- Nulla osta acustico: Atto Prot. Com.le 36675 del 22/03/2023, acquisito al PG/2023/51200, ove viene proposta la sostituzione integrale del vigente ALLEGATO D;

Tenuto conto che relativamente all'Iscrizione al registro imprese che recuperano rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il responsabile dell'endoprocedimento ha aggiornato il proprio rapporto istruttorio in data 12/04/2023, proponendo la sostituzione della planimetria di riferimento del vigente ALLEGATO B;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere con apposita determinazione all'**AGGIORNAMENTO** della Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 avente ad oggetto: *“D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SO.F.TER. S.p.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n.*

1", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/2016 con Atto Prot. Com.le 18537, successivamente aggiornata e volturata in favore di CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L.,
come segue:

- l'ALLEGATO A della soprarichiamata Determinazione è integralmente sostituito con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'ALLEGATO D della soprarichiamata Determinazione è integralmente sostituito con l'ALLEGATO D parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'ALLEGATO B della soprarichiamata Determinazione è modificato come segue:

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico acquisito al PG n. 20532 del 03.02.2023, denominato "Lay generale Aree Rifiuti", datato 31.01.2023, scala 1:2.500, a firma del tecnico incaricato

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale del 27 Dicembre 2021 n. 2291 "Approvazione della deliberazione del Direttore Generale Arpae n.130/2021 "Revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018" e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena Area Est;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23/09/2019 e s.m.i. con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di AGGIORNARE**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016** avente ad oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. SO.F.TER. S.p.A. con sede legale in Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sito nel Comune di Forlì, Via Mastro Giorgio n. 1", rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/2016 con Atto Prot. Com.le 18537, **successivamente aggiornata e volturata in favore di CELANESE PRODUCTION ITALY S.R.L., come segue:**

- l'ALLEGATO A della soprarichiamata Determinazione è integralmente sostituito con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'ALLEGATO D della soprarichiamata Determinazione è integralmente sostituito con l'ALLEGATO D parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'ALLEGATO B della soprarichiamata Determinazione è modificato come segue:

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO

Elaborato grafico acquisito al PG n. 20532 del 03.02.2023, denominato "Lay generale Aree Rifiuti", datato 31.01.2023, scala 1:2.500, a firma del tecnico incaricato

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con quanto sopra stabilito, la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016.

3. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale la Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-331 del 23/02/2016 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlì per il rilascio alla Ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlì per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est
Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/2016 prot. n. 18537 a "SO.F.TER S.p.A", aggiornata in data 23/11/2017 prot. n. 98528, successivamente aggiornata e volturata a CELANESE PRODUCTION ITALY srl in data 07/12/2018 prot. n. 106815 e nuovamente aggiornata in data 15/03/2019 prot. n. 24049, in data 24/12/2020 prot. n. 111056, in data 19/01/2021 prot. n. 5364, in data 03/02/2021 prot. n. 11046, in data 31/08/2021 prot. n. 90896, in data 02/12/2021 prot. n. 126726 e rettificata in data 26/01/2022 prot. n. 8516, e aggiornata in data 06/04/2022 prot. n. 38410.

L'istanza di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto è inerente a quanto di seguito riportato:

- **dismissione dell'emissione E28 "REPARTO ETP CAP. Q (LINEE Q1, Q2 e CARICO BICONI)" ;**
- **riduzione della portata dell'emissione E48 "REPARTO ETP CAP. Q. - LINEE LFT3" da 45.000 Nm³/h a 30.000 Nm³/h, con aggiunta degli inquinanti "Polveri totali" e "Antimonio e suoi composti, espressi come Sb" a seguito della captazione delle linee LFT1, LFT5, Q2, CARICO BICONI, e installazione di un filtro a maniche;**
- **sostituzione della linea di produzione Q1 con la linea LFT5;**
- **nuova ripartizione delle linee produttive del reparto ETP e delle linee di aspirazione sulle emissioni esistenti:**
 - **Emissione E33:** passaggio da captazione linee LFT1, LFT2, LFT4 a captazione linee LFT2, LFT3, LFT4;
 - **Emissione E46:** passaggio da captazione ASPIRAZIONE POLVERI ETP Cap. Q, e linee LFT1, LFT2, LFT3 e LFT4 a captazione ASPIRAZIONE POLVERI ETP Cap. Q;
 - **Emissione E48:** passaggio da captazione linee LFT3 a captazione linee LFT1, LFT5, Q2, CARICO BICONI;
- **nuova denominazione delle emissioni E33 "REPARTO ETP CAP. Q - LINEE LFT2, LFT3, LFT4", E46 "ASPIRAZIONE POLVERI ETP CAP. Q", E48 "REPARTO ETP CAP. Q - LINEE LFT1, LFT5, Q2, CARICO BICONI.**

L'impianto esistente di produzione di granuli termoplastici è autorizzato in AUA e ricade nell'Allegato B della LR 4/18 sulla VIA, punto/lettera B.2.42) "Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate all'anno di materie prime lavorate" e, in ragione delle modifiche attualmente richieste, la ditta ha presentato alla Regione Emilia-Romagna (e per conoscenza ad ARPAE) istanza di VAP in data 16/11/2022 con nota acquisita da ARPAE al PG/2022/188905 del 16/12/2022.

La Regione emilia-Romagna in data 15/12/2022, con nota acquisita da ARPAE al PG/2022/205595 del 15/12/2022, ha comunicato alla ditta che le modifiche proposte rientrano nella tipologia di cui all'art. 6, comma 9-bis del D.Lgs 152/2006 e che pertanto le stesse non necessitano di essere sottoposte a Verifica di Assoggettabilità a VIA.

Per quanto concerne l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, non è stata indetta la Conferenza di Servizi, come previsto per i procedimenti di aggiornamento all'art. 269 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto non necessario richiedere la relazione tecnica istruttoria al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99,

dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546 e tenuto conto delle procedure organizzative definite con il Servizio Territoriale di Arpae, in quanto trattasi prevalentemente di modifiche legate ad una differente ripartizione di linee produttive su emissioni esistenti.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha ritenuto altresì non necessario richiedere una valutazione al Dipartimento di Sanità Pubblica della Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì, ai sensi di quanto stabilito nella nota della Regione Emilia Romagna PG/2016/471501 del 22/06/16, acquisita da Arpae al prot. PG/FC/2016/9353.

Il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, riguardo alla modifica richiesta dalla Ditta, ha espresso le seguenti valutazioni:

- per quanto riguarda la modifica della emissione E48 si fissano valori limite per le “polveri totali” pari 10 mg/Nmc e per “Antimonio e suoi composti, espressi come Sb” pari a 5 mg/Nmc;
- per quanto riguarda le emissioni modificate E33, E46 ed E48 si ritiene che la Ditta debba effettuare tre monitoraggi delle emissioni in fase di messa a regime degli impianti modificati e che successivamente il monitoraggio delle emissioni debba essere effettuato con una periodicità almeno annuale, ad esclusione dell'inquinante “polveri totali”. Trattandosi di emissioni dotate di filtri a maniche con sistema di pulizia automatico ad aria compressa e pressostato differenziale, il monitoraggio periodico delle polveri è sostituito, sulla base delle norme regionali, dalle registrazioni dei dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile;
- per quanto riguarda le altre emissioni presenti nello stabilimento e non oggetto di modifica, si rimanda alle valutazioni, condizioni e prescrizioni di cui al precedente Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale e riportate di seguito nel presente Allegato;
- si ritiene inoltre di eliminare le prescrizioni presenti nel precedente Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale a cui la Ditta ha già dato completo adempimento e che non esplicano più alcun effetto e di procedere conseguentemente ad una rinumerazione complessiva delle prescrizioni.

Il Comune di Forlì, coinvolto all'interno del procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale, non ha fatto pervenire, entro il termine per la conclusione del procedimento, alcun parere relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, ai sensi di quanto previsto dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per le motivazioni e le considerazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti e delle valutazioni del responsabile dell'endoprocedimento sopra riportate, ha reso necessario aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA da parte del SUAP del Comune di Forlì rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 04/03/2016 prot. n. 18537 a “SO.F.TER S.p.A”, aggiornata in data 23/11/2017 prot. n. 98528, successivamente aggiornata e volturata a CELANESE PRODUCTION ITALY srl in data 07/12/2018 prot. n. 106815 e nuovamente aggiornata in data 15/03/2019 prot. n. 24049, in data 24/12/2020 prot. n. 111056, in data 19/01/2021 prot. n. 5364, in data 03/02/2021 prot. n. 11046, in data 31/08/2021 prot. n. 90896, in data 02/12/2021 prot. n. 126726 e rettificata in data 26/01/2022 prot. n. 8516, e aggiornata in data 06/04/2022 prot. n. 38410, e dalla documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP del Comune di Forlì in data 01/02/2023 P.G.N. 14450, per il rilascio del presente aggiornamento.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:
EL1 – LABORATORIO CAP. Q – PRESSA PROVA INIEZIONE
EL2 – LABORATORIO CAP. Q – CAPP A SU MUFFOLA

EL8 – LABORATORIO CAP. M – CAPPASU MUFFOLA

provenienti da impianti compresi alla lettera jj) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

ET1 - CENTRALE TERMICA RISCALDAMENTO UFFICI (176,8 kW, a metano)

ET2 - CALDAIA UFFICI E SERVIZI (31 kW, a metano)

ET3 - CALDAIA UFFICI E SERVIZI (34,8 kW, a metano)

ET4 - CALDAIA UFFICI E SERVIZI (345 kW, a metano)

ET5 - CALDAIA SERVIZI REP. M (21 kW, a metano)

ET6 - CALDAIA SERVIZI REP. L (21 kW, a metano)

ET7 - CALDAIA SPOGLIATOI (210 kW a metano)

ET8 – CALDAIA EX CASA CUSTODE (20 kW a metano)

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva < 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e in quanto tali non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

3. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non assoggettate alla presente autorizzazione:

E26 – TAGLIO IN ACQUA LINEA B TPE CAP. L

E34 – TAGLIO IN ACQUA CAP. Q LINEA Q1

E35 – TAGLIO IN ACQUA CAP. Q LINEA Q2

E37 – TAGLIO IN ACQUA PA RECYCLE - CAP. L

E38 – TAGLIO IN ACQUA REPARTO POLIAMMIDE CAP. M

E39 – TAGLIO IN ACQUA LINEA Q3 CAP. Q

E41 – TAGLIO IN ACQUA LINEA B5 CAP. TPE

E50 – TAGLIO IN ACQUA PA RECYCLE - CAP. L

E51 – TAGLIO IN ACQUA PA RECYCLE - CAP. L

in quanto, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 268 comma 1 lettera b) e lettera a) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., non rientrano nella definizione di emissione non contenendo sostanze inquinanti.

4. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE ER1 - VASCHE DI RAFFREDDAMENTO DEL FILAMENTO ESTRUSO - REPARTO PA

EMISSIONE ER2 - VASCHE DI RAFFREDDAMENTO DEL FILAMENTO RIVESTITO - REPARTO ETP

derivanti da sfiato e ricambio d'aria esclusivamente adibito alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tale emissione non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di fabbricazione di materie plastiche in forme primarie sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite**:

EMISSIONE N. E1 - ASPIRAZIONE POLVERI PA RECYCLE CAP. L

Impianto di abbattimento: n. 2 filtri a maniche in parallelo con pressostato differenziale

Portata massima	80.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Rame e suoi composti, espressi come Cu	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E3 - ASPIRAZIONE TRAFILE TPE CAP. L

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	55.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
Stagno e suoi composti, espressi come Sn + Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc
Metacrilato	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E4 - BOX COLORI PA RECYCLE CAP. L

Portata massima	4.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Rame e suoi composti, espressi come Cu	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E19 - ASPIRAZIONE TRAFILE TPE CAP. L

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	55.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

Stagno e suoi composti, espressi come Sn +
Antimonio e suoi composti, espressi come Sb
Metacrilato

5	mg/Nmc
5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E20 – BILANCIA INSACCATRICE PA RECYCLE CAP. L

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Rame e suoi composti, espressi come Cu	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E21 – INSACCATRICE AUTOMATICA TPE CAP. L

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m

Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Stagno e suoi composti, espressi come Sn +		
Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E23 – SCARICO FILIERE ETP CAP. Q (LINEE Q3-Q10)

Impianto di abbattimento: filtro a carboni attivi

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E24 – INSACCATRICE AUTOMATICA TPE CAP. L

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce con pressostato differenziale

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Stagno e suoi composti, espressi come Sn +		
Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E27 – FORNO PULIZIA FILTRI OFFICINA

Impianto di abbattimento: post-combustore

Portata massima	110	Nmc/h
Altezza minima	6	m
Durata	3	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	50	mg/Nmc
Sostanze organiche volatili (esprese come C organico totale)	50	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nmc

Il funzionamento del forno deve essere interbloccato dal malfunzionamento del postcombustore al fine di evitare anche l'emissione di composti che possano generare molestie olfattive.

EMISSIONE N. E30 – REPARTO ETP CAP. Q (LINEE Q3-Q10)

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	33.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E31 - SCARICO TRAFILE REPARTO POLIAMMIDE CAP. M

Impianto di abbattimento: abbattitore ad umido – scrubber a riempimento

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E33 – REPARTO ETP CAP. Q - LINEE LFT2, LFT3 e LFT4

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	18.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E36 – DOSAGGIO ADDITIVI REPARTO POLIAMMIDE CAP. M

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	25.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Antimonio e suoi composti, espressi come Sb + Rame e suoi composti, espressi come Cu	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E40 – ASPIRAZIONE TPE Cap. L

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	55.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc
Stagno e suoi composti, espressi come Sn + Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc
Metacrilato	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E44 – ASPIRAZIONE POLVERI PA Cap. M

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	55.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Antimonio e suoi composti, espressi come Sb + Rame e suoi composti, espressi come Cu	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E46 – ASPIRAZIONE POLVERI ETP Cap. Q

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	55.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc

EMISSIONE N. E47 – IMPIANTO PULIZIA TERMICA

Impianti di abbattimento: [prefiltri metallici, filtri metallici – filtri sintetici piani o ondulati - filtri a tasche con pressostato differenziale] e [filtro adsorbimento a carbone attivo senza rigenerazione annessa con pressostato differenziale]

Portata massima	7.800	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	6	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E48 – REPARTO ETP CAP. Q. – LINEE LFT1, LFT5, Q2, CARICO BICONI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	30.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Antimonio e suoi composti, espressi come Sb	5	mg/Nmc
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONE N. E49 – SCARICO TRAFILE PA RECYCLE CAP. L

Impianti di abbattimento: abbattitore ad umido – scrubber a riempimento

Portata massima	30.000	Nmc/h
Altezza minima	13	m
Durata	24	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Composti organici volatili (COV espressi come C-organico totale)	20	mg/Nmc

EMISSIONI N. ES1, ES2, ES3, ES4 (Cap. Q), ES5, ES6 (Cap. L) – FILTRI SILOS

Impianti di abbattimento: filtri a maniche con pressostato differenziale

Portata massima	1.200	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	0,5	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc

2. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni

e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni modificate**, in termini di ripartizione delle linee produttive ad esse afferenti, **N. E33, E46 ed E48**, con un anticipo di almeno 15 giorni.

3. **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
4. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni modificate N. E33, E46 ed E48** e per un periodo di 10 giorni, la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi dell'emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
5. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. E49** ed alle **emissioni modificate E1, E4, E20** entro tre anni dal 31/08/2021, data di rilascio del precedente aggiornamento con cui sono state autorizzate tali modifiche; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali emissioni.
6. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Forlì la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle emissioni N. E49 ed alle emissioni modificate N. E1, E4, E20, con un anticipo di almeno 15 giorni.
7. **Entro 60 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
8. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissioni N. E49** ed alle **emissioni modificate E1, E4, E20** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre monitoraggi della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
9. Gli interventi di piantumazione proposti dalla Ditta nella *"Relazione attività di Piantumazione SO.F.TER: seguito Delibera della Giunta Provinciale nr. Num. 705 del 31/05/2017"* e nella Tavola *"2_01 verde - Planimetria generale verde stabilimenti SO.F.TER. Spa – Forlì (rilievo dello 01/01/2017)"*, allegate alla istanza di modifica sostanziale di AUA presentata in data 07/07/17, devono essere effettuati nella prima stagione utile successiva al rilascio del precedente aggiornamento di AUA, rilasciato dal SUAP del Comune di Forlì in data 23/11/17 prot. 9852 8. **Entro tre mesi** dalla realizzazione di tale intervento, la Ditta dovrà darne comunicazione alla S.A.C. di Arpae Forlì-Cesena e al Comune di Forlì.
10. **Nei cinque anni successivi** alla piantumazione di cui al punto precedente, la Ditta dovrà provvedere ad effettuare interventi di manutenzione, da eseguire su tutti gli impianti, consistenti nell'accertamento delle fallanze ed eventuale sostituzione delle piante morte con elementi vegetali aventi la stessa potenzialità di sviluppo, nell'eliminazione delle piante infestanti che limitano la crescita e lo sviluppo delle piante presenti e nell'irrigazione; al termine dei cinque anni previsti sarà necessario prolungare gli interventi di manutenzione di cui sopra fino alla completa e definitiva riuscita dell'impianto.
11. In relazione alle disposizioni in merito alle emissioni odorigene di cui all'articolo 272 bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la Ditta dovrà provvedere all'esecuzione, a seguito della messa in esercizio degli impianti della **emissione E49** di cui al precedente punto 9., di misure di concentrazione (OU_e/m^3) e di portata di odore (OU_e/s) in uscita da tale emissione. Tale indagine dovrà essere effettuata, nel primo anno dalla messa in esercizio dell'impianto, mediante

due campagne eseguite la prima all'avvio dell'impianto con il liquido di lavaggio pulito, la seconda prima della successiva sostituzione, avendo a riferimento la UNI 13725 e con una portata in ingresso allo scrubber almeno pari alla metà della portata complessiva. I risultati dovranno essere oggetto di relazione tecnica da inviare ad Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed ad Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), entro 60 giorni dal termine della seconda campagna. Sulla base dei riscontri ottenuti Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni potrà definire, attraverso specifiche prescrizioni, modalità operative, gestionali e tecniche da porre in essere.

12. A seguito del raggiungimento della capacità produttiva autorizzata con DET-AMB-2019-1202 del 12/03/2019, la Ditta dovrà effettuare un monitoraggio di tutte le emissioni indicate al punto 1. del presente paragrafo D. (con esclusione degli sfiati dei silos ES1, ES2, ES3, ES4, ES5 e ES6) in un periodo compreso tra i 4 e i 6 mesi dalla data di avvio dell'impianto alla potenzialità richiesta, che dovrà essere comunicata tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it). **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
13. Relativamente alla **emissione N. E23**, dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie affinché siano evitati episodi di esalazioni maleodoranti. Nel caso si verificassero episodi di esalazioni maleodoranti, dovrà essere prevista una soluzione impiantistica atta a prevenire tali eventi. Dovrà essere effettuata una periodica e corretta manutenzione dell'impianto di abbattimento a carboni attivi affinché sia garantito il buon funzionamento dello stesso. La rigenerazione dei carboni attivi dovrà avvenire secondo i seguenti termini:
 - controllo periodico della pressione differenziale (perdite di carico);
 - pulizia periodica o sostituzione dei prefiltri, del coalescer e del diffusore meccanico;
 - rigenerazione del carbone al raggiungimento di una perdita di carico prefissata;
 - autocontrollo annuale delle emissioni;
 - i dati dei controlli e della rigenerazione devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 21.
14. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni N. E1, E3, E19, E20, E21, E24, E30, E33, E36, E40, E44, E46, E47 ed E48** (per tutti gli inquinanti per cui sono indicati valori limite con l'esclusione delle "Polveri totali") e delle **emissioni N. E4, E23, E27, E31 ed E49** (per tutti gli inquinanti per cui sono indicati valori limite) con una periodicità almeno annuale, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
15. Il monitoraggio periodico per l'inquinante "Polveri totali" alle **emissioni N. E1, E3, E19, E20, E21, E24, E30, E33, E36, E40, E44, E46, E47, E48, ES1, ES2, ES3, ES4, ES5, ES6** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile (trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia automatico ad aria compressa per tutte le emissioni e vista la particolarità del filtro a sostituzione per l'emissione N. E47), devono essere annotati sul **registro** di cui al successivo punto 21. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
16. La Ditta dovrà provvedere alla sostituzione totale dell'acqua presente negli scrubber di cui alle **emissioni N. E31 ed E49** con una periodicità opportuna al fine di evitare lo sviluppo di odori molesti. La data di sostituzione dovrà essere annotata sul registro di cui al successivo punto 21.
17. In caso di avaria o di manutenzione degli impianti di abbattimento (scrubber) di cui alle **emissioni N. E31 ed E49** le relative lavorazioni saranno sospese fino al ripristino. La Ditta deve provvedere alla annotazione sul **registro** di cui al successivo punto 21. dell'inizio e del termine di tali eventi, riportando anche le cause.
18. Il raffreddamento di materiali plastici di scarto derivanti da malfunzionamenti/inconvenienti tecnici alle trafile/estrusori deve essere condotto evitando esalazioni moleste in ambiente esterno.

19. Relativamente all'impianto di abbattimento a carboni attivi installato sulla **emissione N. E47**:
- i carboni attivi dovranno essere sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 20% del peso iniziale e comunque non oltre due anni dalla data di messa in esercizio della **emissione N. E47**, avvenuta in data 27/05/2021, o dalla data della precedente sostituzione. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate sul **registro** di cui al punto 21;
 - dovrà essere verificata l'efficienza di adsorbimento dei carboni attivi attraverso la misura gravimetrica di una massa prestabilita. Tale controllo dovrà essere effettuato con cadenza trimestrale a partire dalla data di messa in esercizio della **emissione N. E47**, avvenuta in data 27/05/2021; i risultati delle misure gravimetriche dovranno essere annotati sul **registro** di cui al punto 21.
20. La ditta dovrà eseguire alla **emissione N. E47** tre determinazioni della concentrazione di odore mediante analisi dell'Olfattometria Dinamica secondo la norma UNI EN 13725 da effettuarsi secondo la seguente modalità:
- la prima in sede di messa a regime dell'impianto;
 - la seconda dopo un anno dalla messa a regime dell'impianto;
 - la terza subito prima della sostituzione dei filtri a carbone attivo (da eseguirsi comunque entro due anni dalla data di messa in esercizio della **emissione N. E47**);
 - entro un mese** dalla data di ciascuna determinazione dovrà essere trasmessa tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Servizio Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Servizio Territoriale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), una relazione nella quale sia evidenziata la concentrazione di odore dell'effluente campionato (espresso in OU_E/Nmc), la portata volumetrica e di conseguenza la portata di odore (espressa in OU_E/h) dell'emissione, facendo riferimento anche ai risultati delle misurazioni gravimetriche eseguiti sui carboni attivi ai sensi del punto 19. lettera b);
21. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
- dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati dei controlli e della rigenerazione dei carboni attivi dell'impianto di abbattimento di cui alla **emissione N. E23**, così come richiesto al precedente punto 13;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate agli impianti di abbattimento di cui alle **emissioni N. E1, E3, E19, E20, E21, E24, E30, E33, E36, E40, E44, E46, E47, E48, ES1, ES2, ES3, ES4, ES5, ES6**, così come richiesto al precedente punto 15;
 - dovrà essere annotata la data di sostituzione totale dell'acqua effettuata agli impianti di abbattimento (scrubber) di cui alle **emissioni N. E31 ed E49**, così come richiesto al precedente punto 16;
 - dovranno essere annotate le avarie o manutenzioni degli impianti di abbattimento (scrubber) per le **emissioni N. E31 ed E49**, così come richiesto al precedente punto 17;
 - dovranno essere annotati le operazioni di sostituzione dei carboni attivi di cui all'impianto di abbattimento installato sulla **emissione N. E47** ed i dati delle misure gravimetriche eseguite sugli stessi, come richiesto al precedente punto 19. lettere a) e b).
- 22.** La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.
Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

23. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non

calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
24. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
----------------------	------------------

Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Polveri totali (PTS) o materiale particolato	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Metalli (antimonio Sb, arsenico As, cadmio Cd, cromo Cr, cobalto Co, rame Cu, piombo Pb, manganese Mn, nichel Ni, tallio Tl, vanadio V, zinco Zn, boro B, stagno Sn, etc.)	UNI EN 14385:2004; ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpa SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpa APA) e successivamente a recepimento nell'atto autorizzativo.

IMPATTO ACUSTICO

(Nulla-osta art. 8 co.6 L. 447/95)

PREMESSA

Vista la domanda di modifica sostanziale dell'AUA in oggetto inerente la ripartizione delle linee di produzione del reparto ETP, delle linee di aspirazione e dei relativi punti di emissione, al fine di ottimizzare le aspirazioni del reparto sia per quanto riguarda le portate di aspirazione sia per i parametri soggetti a controllo alle emissioni ed in particolare:

- dismissione dell'emissione E28;
- riduzione della portata dell'emissione E48 e installazione di un filtro per l'abbattimento delle polveri;
- sostituzione della linea Q1 con la linea LFT5;
- nuova ripartizione delle linee produttive sulle emissioni previste.

Visto l'allegato C – Modifiche emissioni e quadro riassuntivo allegato all'istanza che in merito alle Emissioni sonore riporta: *“Non si prevedono variazioni negative significative delle emissioni sonore rispetto a quanto già autorizzato, considerando che le posizioni dei filtri esterni rimarranno invariate e che sono previste la dismissione dell'emissione E28 e la riduzione della portata dell'emissione E48*

-Potrà eventualmente essere prevista verifica di impatto acustico post operam”

Vista la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Tecnico competente in acustica ambientale allegata all'istanza da cui si evince che la conformazione impiantistica dell'attività svolta in via Mastro Giorgio, 1 rispetta i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì in assenza di misure di contenimento acustico e/o di particolari accorgimenti per il contenimento dell'emissione sonora;

Considerato che ai punti 1 e 2 dell'Allegato D della determinazione dirigenziale aggiornata n. DET-AMB-2021-4298 rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 31/08/2021 si prescriveva:

1) entro 90 giorni dal rilascio dell'autorizzazione unica ambientale dovrà essere inoltrata all'Autorità competente la relazione acustica a firma di tecnico competente in acustica ambientale riportante i risultati dei rilievi fonometrici effettuati post operam con l'attività produttiva attuale e comprensiva anche della nuova conformazione impiantistica oggetto di modifica non sostanziale . La relazione dovrà attestare il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 diurni e notturni e dovrà evidenziare gli interventi che non sono ancora stati realizzati per addivenire allo stato di pieno regime. Qualora le fonometrie dovessero evidenziare criticità acustiche la ditta dovrà presentare contestualmente un progetto di bonifica acustica al fine di ricondurre il rumore entro i limiti di legge e relativi tempi di attuazione, fermo restando che la prosecuzione dell'attività sarà consentita solo ed esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente (limiti assoluti e differenziali di immissione)

2) si ribadisce che entro 60 giorni dalla messa in esercizio e/o avvio dell'attività con la potenzialità produttiva a pieno regime dovranno essere effettuate fonometrie di verifica post operam. I risultati dei rilievi effettuati post operam dal Tecnico competente in acustica dovranno essere riportati in una relazione da inviare al Comune di Forlì ed Arpa –Distretto di Forlì. Qualora, dalle fonometrie dovessero evidenziare criticità acustiche , la ditta dovrà presentare contestualmente un progetto di bonifica acustica al fine di ricondurre il rumore entro i limiti di legge e relativi tempi di attuazione, fermo restando che la prosecuzione dell'attività sarà consentita solo ed esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente (limiti assoluti e differenziali di immissione)

Considerato inoltre che in data 09/11/2021 con prot. Gen. 117471 risulta pervenuta la relazione acustica di cui al punto 1 dell'Allegato D della determinazione dirigenziale aggiornata n. DET-AMB-2021-4298 e che in merito al punto 2 la ditta riferisce che successivamente alla messa

in esercizio ed avvio dell'attività con la nuova conformazione impiantistica e potenzialità produttiva a pieno regime verranno effettuate le verifiche post operam ed inviato la relazione;

Viste le varie modifiche apportate nel frattempo e che, agli atti d'ufficio, non risulta essere l'attività produttiva giunta ancora a pieno regime;

Atteso pertanto che si ritiene di acquisire una relazione aggiornata riportante un rilievo fonometrico sullo stato attuale e che evidenzi gli interventi che non sono ancora stati realizzati per addivenire allo stato di pieno regime;

Dato atto che si ritiene opportuno sostituire l'allegato D della determinazione dirigenziale aggiornata n. DET-AMB-2021-4298 rilasciata dal SUAP del Comune di Forlì in data 31/08/2021 con il presente nulla osta ;

Visto l'art. 8 comma 6 della L. 447/95

PRESCRIZIONI

1. **entro 90 giorni dal rilascio del presente atto di aggiornamento dell'autorizzazione unica ambientale** dovrà essere inoltrata all'Autorità competente l'aggiornamento della relazione acustica trasmessa in data 09/11/2021 con prot. Gen. 117471. La relazione a firma di tecnico competente in acustica ambientale dovrà riportare i risultati dei rilievi fonometrici effettuati post operam con l'attività produttiva attuale e comprensiva anche della nuova conformazione impiantistica oggetto di modifica non sostanziale . La relazione dovrà evidenziare gli interventi che non sono ancora stati realizzati per addivenire allo stato di pieno regime e dovrà attestare il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 diurni e notturni e dovrà evidenziare gli interventi che non sono ancora stati realizzati per addivenire allo stato di pieno regime. Qualora le fonometrie dovessero evidenziare criticità acustiche la ditta dovrà presentare contestualmente un progetto di bonifica acustica al fine di ricondurre il rumore entro i limiti di legge e relativi tempi di attuazione, fermo restando che la prosecuzione dell'attività sarà consentita solo ed esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente (limiti assoluti e differenziali di immissione)

2. **si ribadisce** che entro 60 giorni dalla messa in esercizio e/o avvio dell'attività con la potenzialità produttiva a pieno regime dovranno essere effettuate fonometrie di verifica post operam. I risultati dei rilievi effettuati post operam dal Tecnico competente in acustica dovranno essere riportati in una relazione da inviare al Comune di Forlì ed Arpaè –Distretto di Forlì. Qualora, dalle fonometrie dovessero evidenziare criticità acustiche , la ditta dovrà presentare contestualmente un progetto di bonifica acustica al fine di ricondurre il rumore entro i limiti di legge e relativi tempi di attuazione, fermo restando che la prosecuzione dell'attività sarà consentita solo ed esclusivamente nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente (limiti assoluti e differenziali di immissione) 3. siano rispettati i valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997 e dalla classificazione acustica del territorio del Comune di Forlì

Si avverte che:

- qualunque variazione alle sorgenti sonore, ovvero alle caratteristiche emmissive delle stesse, rispetto a quanto dichiarato/stimato nella documentazione tecnica presentata, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla DGR 673/2004) da presentare agli enti competenti, fermo restando gli adempimenti di cui al DPR 59/2013

- il presente nulla-osta non potrà essere presentato come elemento probante a discolta dell'attività qualora in sede di indagine istituzionale da parte di Arpaè dovesse invece essere verificato il superamento dei limiti di rumore previsti dalla vigente legislazione in materia di inquinamento acustico, a seguito del quale si procederà nei termini di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.